

TRIBUNALE CIVILE

DI ANCONA

SEZ. FALLIMENTARE

Ricorso ai sensi degli artt. 9 comma 3 bis e ss. L.27.01.2012 n. 3 Per l'ammissione alla procedura di composizioni della crisi da sovraindebitamento mediante Piano del consumatore.

O.C.C.: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona

Gestore della crisi: Avv. Spinaci Giacomo

Per il **Sig. Fernando Loccioni** (C.F.: LCCFNN68E15I653A) nato a
residente sottoposto alla misura di amministrazione di
sostegno, promuove il presente ricorso il Sig. **Damiano Loccioni** in qualità di Amministratore di
sostegno, il (c.f.: LCCDMN73B23G157Y), nominato dal Giudice
Tutelare del Tribunale di Ancona con provvedimento n. cron.
nell'ambito del procedimento iscritto al n.r.g. ADS e dal medesimo Giudice Tutelare
appositamente autorizzato, con decreto esecutivo n. cron. a promuovere
in nome, per conto e nell'interesse dell'amministrato il presente ricorso, rappresentato e difeso in
virtù di mandato ex art. 83 c.p.c. dall'Avv. Eleonora Grottini (C.F.: GRTLNR78D65G157R –
P.IVA 02548480421), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di lei in Osimo, via Vecchia
Fornace n. 19/21, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente
procedimento al seguente numero di fax 071.7230212 e al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: eleonora.grottini@pec-ordineavvocatiancona.it



OMISSIS

Tutto ciò premesso, il ricorrente come sopra rappresentato

Espone

la proposta di piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti redatta con il supporto dell'Avv. Eleonora Grottini e con l'ausilio dell'OCC costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Ancona, avente sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 9 comma 1 della Legge n. 3/2012 e del Gestore della Crisi incaricato Avv. Giacomo Spinaci con studio legale in Senigallia, via Abbagnano n. 10.

Sin d'ora si da atto che il Sig. Fernando Loccioni ha fornito tutta la documentazione, di seguito allegata, utile alla predisposizione del piano, nonché necessaria per verificare la correttezza e la veridicità di quanto rappresentato, soprattutto per ciò che attiene alla situazione debitoria dell'istante.

- 1. I Requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità della procedura. La documentazione richiesta dalla L. 3/2012;**
- 2. La situazione patrimoniale del debitore consumatore: il Passivo e l'Attivo disponibile;**



3. Composizione del nucleo familiare e l'individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 9 comma 2 l. 3/2012;
4. Le cause del sovraindebitamento – il comportamento e la c.d. “meritevolezza” del consumatore;
5. Proposta di piano del consumatore.

OMISSIS

FG

071 5515

5. PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Cui viene allegata ai sensi dell'art. 9 della L. 3/2012 l'attestazione e la relazione dell'organismo di composizione della crisi (Ordine degli Avvocati di Ancona)

La proposta che il Sig. Loccioni Damiano in qualità di ADS del fratello Fernando- debitore propone ai creditori, in forza delle considerazioni svolte dal Gestore della crisi nominato nella relazione particolareggiata, è la seguente:

- Previa revoca della cessione di un quinto dello stipendio in essere con la Findomestic, (in virtù del contratto di finanziamento n. 286352 del 07.07.2016 rate mensili da € 320,00), il debitore propone ai creditori di pagare una percentuale del 54,50% dell'intero e complessivo debito residuo (comprensivo anche degli interessi, oneri e spese) accertato in € 71.581,76 (settantunomilacinquecentottantuno/76), mettendo a disposizione la somma di € 650,00 mensili, da prelevarsi dallo stipendio ordinario percepito dal Sig. Fernando, per 5 anni, per un ammontare di € 39.000,00.

- Per il pagamento integrale dei crediti in prededuzione, pari a € 7.601,36 costituiti da:

FO

Avv. Eleonora Grottini

Via Vecchia Fornace n. 19/21 - 60027 Osimo (An)
Tel. 071 7230211 Fax. 071 7230212
C.F. GRTLNR78D65G157R

OMISSIS

Pertanto le somme complessive messe a disposizione del presente piano sono pari a € 44.615,00.

A fronte dell'omologa del piano, il ricorrente propone le somme sopra determinate:

– a saldo e stralcio e chiusura di ogni pretesa, rinunciando altresì ad eventuali azioni intraprese e contestazioni, con riguardo ai crediti di cui in narrativa.

OMISSIS



Avv. Eleonora Grottini

Via Vecchia Fornace n. 19/21 - 60027 Osimo (An)
Tel. 071 7230211 Fax. 071 7230212
C.F. GRTLNR78D65G157R

OMISSIS

La presente soluzione, come è stato tra l'altro riconosciuto dal Gestore della Crisi, è alternativa, ma preferibile all'ipotesi liquidatoria, atteso che il ricorrente non risulta possedere altri beni aggredibili né immobile né beni mobili registrati di valore, con la sola esclusione dell'autovettura: il valore pressoché nullo (come risulta anche dalla visura doc. n.21), che tra l'altro è necessaria al debitore per potersi recare al lavoro.

Non vi sono altri beni sui quali possa svolgersi una liquidazione.

Di seguito la tabella riepilogativa del piano del consumatore del Sig. Loccioni Fernando:



Avv. Eleonora Grottini

Via Vecchia Fornace n. 19/21 - 60027 Osimo (An)

Tel. 071 7230211 Fax. 071 7230212

C.F. GRTLNR78D65G157R

Attivo		
.Quota dello stipendio € 650,00 x12 mesi x 5 anni	€	39.000,00
.Liquidità accantonata dall'Ads e presente nel c/c al 24 .11.2020	€	4.585,00
.Somme che andranno accantonate dall'ADS nel mese di dicembre sino all'omologa del piano per pagare tutte le spese in prededuzione	€	1.018,00
Totale attivo	€	44.603,00

Importi in prededuzione	
Compenso all'OCC	€ 6.166,36
Compenso all'Avv. Grottini (comprensivo oneri e cpa 4%)	€ 1.435,00
Totale importi in prededuzione	€ 7.601,36
meno acconto versato all'OCC	€ 2.000,00
Totale importi in prededuzioni ancora dovuti	€ 5.601,36

Riepilogo:	
Attivo disponibile per i creditori	€ 39.000,00
Attivo disponibile per importi in prededuzione	€ 5.603,00
totale somme messe a disposizione dal debitore	€ 44.603,00

Passivo - Elenco dei creditori	Debito residuo complessivo	stima di soddisfo 54,484%	rata mensile ripartita pro quota
Finanziamento Findomestic n. 286352 del 07.07.2016	€ 22.080,00	€ 12.030,07	€ 200,50
Finanziamento Findomestic n. conto 20185656631301	€ 5.140,35	€ 2.800,67	€ 46,67
UBI Banca in data 02.03.2018 – n. cod. prestito 004/01212197	€ 4.168,87	€ 2.271,37	€ 37,86
Finanziamento FCA Bank n. 5432608 del 09.05.2018 oltre spese e compensi legali per il ricorso per decreto ingiuntivo	€ 14.424,90	€ 7.859,26	€ 130,99
Finanziamento Agos n. 058280603 del 25.01.2018	€ 20.600,00	€ 11.223,70	€ 187,05
Finanziamento Agos Ducato spa contratto n. 056980401	€ 3.087,89	€ 1.682,41	€ 28,04
2° finanziamento Agos Ducato spa-contratto n. pratica 058280740	€ 2.079,75	€ 1.133,13	€ 18,89
Totale	€ 71.581,76	€ 39.000,61	€ 650,00

*N.B.: Gli importi del creditore Findomestic, in merito al finanziamento n. 286352 del 07.07.2016, dovranno necessariamente essere aggiornati alla data dell'omologa del piano del consumatore e /o comunque al momento della piena efficacia della revoca della cessione di 1/5 dello stipendio, in quanto fino a quel momento le rate continueranno ad essere erogate in suo favore e l'importo del debito a diminuire.




MISSIS

Tutto ciò premesso, il ricorrente debitore, Sig. Fernando Loccioni, così come assistito dall'Amministratore di Sostegno, rappresento e difeso dall'Avv. Eleonora Grottini

PROPONE

La soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano del Consumatore e la cui fattibilità è attestata dal Gestore della Crisi nominato e in virtù di tutto quanto sopra,

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale di Ancona adito di voler:

- 1) ammettere il ricorrente Sig. Fernando Loccioni così come rappresentato, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante piano del consumatore e contestuale fissazione dell'udienza ex art. 12 bis Legge n. 3 del 27.01.2012, disponendo la comunicazione ai creditori;
- 2) disporre, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge n. 3 del 27.01.2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;



Avv. Eleonora Grottini

Via Vecchia Fornace n. 19/21 - 60027 Osimo (An)

Tel. 071 7230211 Fax. 071 7230212

C.F. GRTLNR78D65G157R

- 3) nelle more del procedimento, ove ritenuto opportuno, concedere termine per apportare eventuali integrazioni alla proposta e/o produrre nuovi documenti;
- 4) disporre la revoca della cessione del quinto dello stipendio in favore del creditore Findomestic spa concessa e prevista in merito al finanziamento n. 286352 del 07.07.2016;
- 5) omologare il piano del consumatore come sopra delineato, disponendo il pagamento di tutte le spese in prededuzione nel rispetto dell'ordine di privilegio secondo le modalità specificate e disponendo l'esecuzione in favore dei creditori chirografari con previsione di n. 60 rate mensili da € 650,00 ciascuna da versarsi ai creditori chirografari pro quota come determinato nell'attestazione del Gestore della crisi, mediante strumenti bancari automatici quali disposizione di bonifici, che saranno disposti dall'ADS direttamente dal conto corrente del debitore Sig. Fernando Loccioni, gestito in via esclusiva dall'Ads, aperto presso l'istituto
- il tutto sino all'estinzione del piano.

Con osservanza.

Osimo, lì 03.12.2020

Avv. Eleonora Grottini (*)

5155 1110

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE
Osimo, lì 19/02/2021
Avv. ELEONORA GROTTINI

Eleonora Grottini



IL TRIBUNALE DI ANCONA

2^A SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato,
nel procedimento nr. 3 /2020
ha pronunciato il seguente,

DECRETO

Fernando Loccioni (C.F.: LCCFNN68E15I653A) [REDACTED]

[REDACTED] sottoposto alla misura di amministrazione di sostegno,
ha promosso il presente ricorso per l'omologa del piano del consumatore a mezzo
dell'amministratore di sostegno **Damiano Loccioni**, trovandosi in situazione di
sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), L. n. 3/2012.

La situazione debitoria attuale ammonta ad **€ 71.581,76** a fronte di molteplici finanziamenti
contratti [REDACTED]

OMISSIS

OCC

Contestualmente alla proposta del Piano del Consumatore è stata depositata ai sensi dell'art. 9 legge cit. la seguente documentazione: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco di tutti i beni del debitore, eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, l'indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia, la relazione particolareggiata e l'attestazione sulla fattibilità del piano da parte dell'OCC.

In particolare nella propria relazione particolareggiata l'OCC avv. Giacomo Spinaci ha svolto, debitamente autorizzato, le attività OCC di consultazione banche dati e ha inviato circolare ai creditori.

Inoltre l'OCC ha confermato nella propria relazione la sussistenza del sovraindebitamento; le cause dello stesso - precisando e confermando che la causa dell'indebitamento discende ~~dal fatto che il debitore ha contratto debiti superiori al suo patrimonio netto~~ che negli anni ha determinato il depauperamento del suo patrimonio e la continua richiesta di finanziamenti per far fronte ~~alla gestione dei debiti~~ la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; le ragioni di incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni; gli atti del debitore impugnati dai creditori.

Conclusivamente l'avv. Spinaci ha espresso giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal sovraindebitato nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con riferimento alla situazione del signor Loccioni e del nucleo familiare, lo stesso rileva come la famiglia sia composta, oltre che dal ricorrente, dagli anziani genitori.

Il ricorrente ha accettato di sottoporsi a terapia che ancora oggi segue con costanza mostrando una notevole spinta motivazionale come evidenziato dai medici che lo seguono nel percorso terapeutico.

Questa patologia, secondo l'Occ, costituisce la causa della situazione di sovra indebitamento in cui il signor Loccioni Fernando si è venuto a trovare: inizialmente egli non aveva consapevolezza del disturbo che lo ha portato a contrarre debiti sempre più ingenti per coprire i debiti precedentemente stipulati, innestando una spirale che lo ha condotto inconsapevolmente alla situazione attuale.

Il piano in oggetto ha l'obiettivo di individuare un accordo con i creditori, che permetta all'intera famiglia di riscattarsi e tornare a condurre una esistenza normale.

L'Occ conferma che il ricorrente non è proprietario di beni, tranne una vecchia auto e attesta, a seguito degli accertamenti effettuati, che non vi è sostanziale discrepanza tra la situazione debitoria indicata dal predetto e quella riscontrata.

Viene inoltre valorizzata la vantaggiosità del piano del consumatore prospettato rispetto all'alternativa liquidatoria ed in tale contesto l'Occ rileva come si possa ritenere, con un sufficiente grado di ragionevolezza, che il piano sia idoneo a risolvere la situazione di sovra indebitamento e a conseguire le percentuali di pagamento proposte sul presupposto della cessione del quinto dello stipendio operata in favore del creditore Findomestic garanzia del finanziamento n. 286352 del 07.07.2016

L'OMOGABILITÀ DEL PIANO

Ritiene il tribunale di condividere le valutazioni dell'Occ in merito alle condizioni di ammissibilità della proposta. La relazione dell'OCC è dotata di quei requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica che ne rendono condivisibile il contenuto.

Va rilevato in merito al finanziamento nei confronti della Findomestic per cui è stato ceduto il quinto dello stipendio come detto credito derivi da un finanziamento da rimborsarsi attraverso lo strumento della cessione pro-solvendo di quote di stipendio ai sensi del dpr 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo (e successive modifiche e integrazioni).

Orbene la legge sul sovraindebitamento, a fronte di un oggettivo aumento della popolazione insolvente e del credito al consumo, si pone l'obiettivo di ristrutturare integralmente la situazione debitoria del soggetto interessato, evitando, a determinate condizioni, che una persona possa essere inseguita dai debiti tutta la vita ed offrendo alla stessa la cd "seconda chance", secondo una prospettiva largamente diffusa negli Stati Uniti d'America, ossia la prospettiva di un pieno reinserimento sociale; neppure va trascurato lo scopo di far diminuire il numero delle procedure esecutive in funzione del miglior funzionamento del settore giustizia.

In quest'ottica è evidente che, quando n. 3/12 la legge fa riferimento alla situazione debitoria, si riferisce a qualunque obbligazione faccia capo ad un soggetto, scaduta o da scadere, relativa ad un contratto avente validità ed efficacia ovvero ad un contratto non più in essere perché ad es. risolto ecc., a cui il predetto non è in grado di far fronte.

La normativa sui contratti pendenti propria delle procedure di concordato preventivo e di fallimento non può quindi trovare alcune applicabilità, neppure in via analogica, alle fattispecie regolate da questa normativa, mancando tra l'altro *l'eadem ratio*.

D'altra parte questo si deduce dalla stessa lettera della legge che all'art. 7 dice: "Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori." mentre all'art. 8 afferma: "La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti."; il riferimento dallo stato di debitore o alla condizione di debitore è integrale, senza previsione di alcune eccezione o limitazione.

Nello specifico, il rapporto di finanziamento fra il ricorrente e la Findomestic costituisce un debito da finanziamento di natura chirografaria a cui è connesso il rapporto della finanziaria nei confronti del datore di lavoro ove il cessionario secondo quanto previsto dall'art. 1263 c.c. subentra nella posizione di creditore privilegiato nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2751 bis c.c..

Il meccanismo previsto dal contratto è infatti diverso; le parti hanno infatti pattuito un contratto con effetti obbligatori in cui, al verificarsi di un evento, ossia la maturazione del diritto allo stipendio in capo al dipendente, si trasferisce la quota del quinto dello stesso alla finanziaria.

Quindi, prima del verificarsi dell'evento, rimane in capo al dipendente la titolarità della relativa somma dalché discende la prevedibilità, nell'alveo del piano del consumatore, della revoca della cessione del quinto dello stipendio con conseguente falcidia del credito della finanziaria al pari di tutti gli altri creditori chirografari.

Il ricorrente Fernando Loccioni non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012, non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al Capo I della L. n. 3/2012 e non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012.

Il piano, come attestato dall'OCC appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ricorrente.

Si ritiene che il signor Fernando Loccioni sia meritevole del beneficio in oggetto.

L'art. 12 ter della L. n. 3/12 afferma che il giudice può omologare il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali,

Nella specie, pur avendo il signor Loccioni dato luogo al proprio sovra indebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria patologia [REDACTED] che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure; ciò consente di ritenere superato il profilo di non meritevolezza.

Infine va evidenziato come non siano state proposte opposizioni da parte dei creditori avverso il piano del consumatore in questione.

P.Q.M.

OMOLOGA il piano del consumatore proposto dal ricorrente e, per l'effetto revoca la cessione del quinto dello stipendio attualmente in favore della Findomestic (in virtù del contratto di finanziamento n. 286352 del 07.07.2016 rate mensili da € 320,00), con effetti retroattivi a far data dal deposito del ricorso;

DISPONE che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al Piano medesimo e che i pagamenti del piano siano gestiti dall'amministratore di sostegno del ricorrente;

ATTRIBUISCE all'Organismo di Composizione della Crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. n. 3/2012;

DISPONE la pubblicazione della proposta e del presente decreto per estratto presso l'Albo ed il sito internet del Tribunale di Ancona a cura della cancelleria;

Si comunichi.

Ancona, lì 17 febbraio 2021

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani